

POLIZZA RC RISCHI ATOMICI

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Strada Nuova, 65 - 27100 PAVIA
CODICE FISCALE N. 80007270186 PARTITA I.V.A. N. 00462870189

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31.12.2015
Alle ore 24.00 del: 31.12.2016

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni: 31.12

OGGETTO DEL RISCHIO

Il **Laboratorio Energia Nucleare Applicata LENA** è un “Centro Servizi Interdipartimentale” dell’Università degli Studi di Pavia che gestisce un reattore nucleare di ricerca, un ciclotrone per la produzione di radioisotopi e altre sorgenti ionizzanti mettendole a disposizione di ricercatori dell’Università degli Studi di Pavia e di altri utenti, pubblici e privati.

L’impianto è destinato al seguente uso:

- a) istruzione, dimostrazione a ricerca;
- b) produzione di radioisotopi per irradiazione (analisi per attivazione);
- c) esperimenti di fisica nucleare.

L’impianto è fornito di:

- Reattore Triga Mark II
- Sorgente gamma di cobalto -60
- Ciclotrone da 18 Mev protoni impiegato per la produzione di radionuclidi a uso medicale
- Laboratorio di radiochimica

L’impianto è ubicato in Pavia Via Aselli, 41.

Presso il **Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Pavia** sito in Pavia Via Tamarelli, 12 al piano seminterrato, esiste una struttura Moltiplicante Sottocritica, SM-1.

MASSIMALE DI RISARCIMENTO

Sezione A - Danni Nucleari:

Somma assicurata Euro 20.658.275,96 (equivalenti a D.S.P, 15.000.000 ai sensi della Legge 5.3.1985 n. 131)

Sezione B – Danni Convenzionali

Euro 258.228,45	Per sinistro indipendentemente dal numero delle persone lese, ma con il limite di:
Euro 51.645,69	Per ogni persona che abbia subito lesioni corporali
Euro 25.822,84	Per danni a cose ed animali di terzi, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone

Le spese di difesa di cui all'articolo 11 Sezione A e all'articolo 4 Sezione B delle condizioni generali di assicurazione sono in aggiunta ai massimali a fianco indicati.

DEFINIZIONI nel testo che segue si intendono:

- per "**Contraente**" l'esercente dell'impianto nucleare che stipula l'assicurazione;
- per "**Assicuratore**" le Società di Assicurazione che partecipano alla copertura del rischio;
- per "**Impianto**" l'impianto nucleare ai sensi dell'articolo lettera b) della Legge 31 dicembre 1962, n.1860 nel testo modificato con D.P.R.10 maggio 1975, n°519, identificato nel presente contratto, con le relative apparecchiature e mezzi usati per il suo funzionamento;
- per "**Incidente nucleare**" l'incidente così definito nell'art. 1 lettera a) della Legge e del Decreto Presidenziale sopra citati.
- per "**Broker**" il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sezione A - Danni Nucleari

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

In conformità con le condizioni generali e particolari della presente polizza, l'Assicuratore assicura il rischio della responsabilità civile del Contraente a norma della Legge 31 dicembre 1962, n.1860 modificata con D.P.R. 10 maggio 1975, n.519, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di incidenti nucleari verificatisi nel periodo di validità del contratto, nonché a titolo di interessi e spese.

Art. 2 - Limiti del risarcimento

La somma assicurata costituisce l'esborso massimo dell'Assicuratore a titolo di risarcimento in relazione al rischio assicurato; tale somma comprende tutti i risarcimenti a carico dell'Assicuratore per incidenti nucleari verificatisi nel corso dell'assicurazione prestata col presente contratto o con altri anteriormente a successivamente stipulati per gli stessi rischi, indipendentemente dal momento in cui sono state avanzate richieste di risarcimento o notificati atti giudiziari.

La predetta somma si ridurrà, automaticamente dopo ogni pagamento in misura pari all'importo pagato e ciò fino al totale esaurimento della somma stessa. Da tale momento l'obbligo dell'Assicuratore si intenderà cessato, ancorché non sia accaduto il periodo di assicurazione. La ricostituzione della somma assicurata potrà, tuttavia, formare oggetto di nuova pattuizione.

Gli interessi e le spese di cui all'art.20, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n.1800 modificato con D.P.R. 10 maggio 1975, n.519, sono a carico dell'Assicuratore, in aggiunta alla somma assicurata a titolo di risarcimento, sino a concorrenza di un importo massimo - salvo pattuizione speciale - pari al 10% della somma assicurata stessa o di quella inferiore che risulterà disponibile in base alla disposizione di cui al precedente paragrafo.

Art. 3 - Danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell'Impianto

Per danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell'impianto, l'Assicuratore provvederà al risarcimento del danno, ma avrà il diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo. Il risarcimento dei danni di cui al presente articolo non potrà essere effettuato senza l'intervento del Contraente.

Sono danni provocati da radiazioni ionizzanti derivanti dal normale funzionamento dell'Impianto, quelli che - malgrado l'esercente abbia adottato tutte le cautele necessario secondo i dettami della tecnica prescritti e abbia altresì posto in essere tutte le misure di prevenzione prescritte per l'attività nucleare - si verifichino per il fatto dello svolgimento normale di tale attività, cioè senza intervento di altri fatti dovuti anche a condotta negligente o imprudente o ad imperizia di un dipendente o da sua inosservanza di regolamenti.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni cagionati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino fuori dell'impianto Se l'incidente nucleare di verifica durante un trasporto o durante un deposito nel corso del trasporto, o se l'incidente stesso è causato da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi perduti, abbandonati o rubati nel corso di un trasporto;
- b) i danni comunque ed a chiunque causati in relazione diretta con un'attività a fini militari e con i prodotti di tale attività;
- c) i danni causati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi dopo il loro smaltimento (per tale intendendosi la sistemazione dei medesimi in modo definitivo) a seguito di operazioni di regolare evacuazione dall'impianto;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni di qualsiasi genere

La garanzia non opera in caso di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti ai quali l'Assicuratore debba comunque attenersi.

Art. 5 - Variazioni di rischio - Dichiarazioni del Contraente

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, anche se disposte dalle Autorità competenti, il Contraente deve darne immediata comunicazione per iscritto all'Assicuratore fornendogli tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio stesso. In particolare il Contraente è tenuto a comunicare qualsiasi variazione concernente:

- a) la licenza di esercizio o, in mancanza di questa, l'autorizzazione o il nulla osta per la costruzione dell'impianto rilasciati dalle Autorità competenti nonché i rapporti da esse redatti a tal fine;
- b) gli schemi di costruzione ed i rapporti di sicurezza dell'impianto richiesti dalle suddette Autorità;
- c) i programmi di attività dell'impianto e le relative norme di esercizio;
- d) il codice di disciplina valevole per tutte le persone che si trovano nel recinto dell'impianto, anche occasionalmente.

Se la modifica implica aggravamento di rischio, si applicherà il disposto dell'art. 1898 C.C. con le seguenti modifiche:

- il recesso avrà effetto decorsi tre mesi dalla comunicazione data dall'Assicuratore al Contraente con lettera raccomandata e notificata al Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato a mezzo di ufficiale giudiziario;
- l'Assicuratore che, in forza della legge, abbia soddisfatto le ragioni di danneggiati da incidenti nucleari verificatisi prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, avrà diritto di rivalersi sul Contraente degli importi pagati, nel rapporto previsto nell'ultimo comma del citato articolo.

Analogamente a quanto sopra verranno regolate le conseguenze delle dichiarazioni che fanno carico al Contraente a norma degli artt. 1892 e 1893 C.C..

Art. 6 - Controllo del livello di radioattività

Il Contraente deve tenere in efficienza un adeguato sistema di controllo del livello di radioattività e conservare un'accurata documentazione contenente tutti i dettagli relativi a tali controlli.

Il Contraente accorda all'Assicuratore la facoltà di ispezionare, anche a mezzo di tecnici da esso incaricati, l'impianto allo scopo di controllare i livelli di radioattività esistenti nell'impianto stesso, nonché di prendere visione della documentazione di cui al primo comma, fermo restando che l'esercizio di tale facoltà non diminuisce gli impegni e gli obblighi assunti dal Contraente.

Art. 7 - Variazioni nella legislazione

Qualora le leggi e le altre norme che regolano la responsabilità e/o il risarcimento del danno oggetto della presente assicurazione vengano modificate nel corso del contratto, le Parti avranno la facoltà di recedere dal contratto stesso o di chiedere la revisione delle condizioni pattuite all'atto della stipula di esso o successivamente, ma comunque prima, delle modifiche suddette.

In difetto di accordo entro trenta giorni dalla richiesta di revisione, l'assicurazione potrà essere sospesa

con preavviso di tre mesi, mediante lettera raccomandata, diretta all'altra Parte contrattuale o con notifica a mezzo ufficiale giudiziario al Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 10 - Durata dell'assicurazione

La durata dell'Assicurazione è fissata in anni uno, con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche.

Alla relativa scadenza il contratto cesserà automaticamente senza obbligo di comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.11 - Denuncia del sinistri - Obblighi del Contraente

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro, preceduta da raccomandata per i sinistri mortali o di notevole gravità, entro tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza.

La denuncia deve contenere in narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se l'Assicuratore lo chiede, ad un componimento amichevole.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della citazione dei danneggiati.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dal Contraente per legali e tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 - Recesso dal Contratto

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno novanta giorni. La disdetta, per essere valida, deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro lo stesso termine di almeno 90 giorni, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, a cura della parte che esercita il recesso.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

Art. 14 - Surroga dell'Assicuratore

L'Assicuratore è surrogato, sino a concorrenza delle somme pagate, in tutti i diritti spettanti al Contraente nei confronti di altri responsabili di un sinistro. A domanda dell'Assicuratore, le predette surroghe dovranno essere confermate anche con atto scritto.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati

relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 17 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 18 - Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 19 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.A. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

Sezione B - Danni Convenzionali

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente fino a concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'impianto identificato nel presente contratto.

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Non sono considerati terzi:

gli Amministratori del Contraente; le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché le persone che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione anche non manuale all'attività esercitata dal Contraente stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nell'impianto in quanto destinate all'esercizio della stesso;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) causati dai radioisotopi ceduti o smerciati, che non si trovino nell'impianto;
- d) derivanti da interruzione, sospensione od oscillazione di tensione nonché alle cose degli utenti, quando l'impianto sia destinato alla produzione di energia elettrica;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; conseguenti ad inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La garanzia non opera in caso di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti ai quali l'Assicuratore debba comunque attenersi.

Art. 4 - Altre condizioni (rinvio)

Per le materie da essi regolate, vengono richiamati, in quanto applicabili, gli artt. 5, 8, 9, 10,11,12,13,14, e 15, 16 e 17 delle Condizioni Generali relative alla Sezione A. In difetto, si applicheranno le norme di legge.